

**CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE****Oggetto: Novità 2021 - Legge di bilancio n 178 del 30/12/2020**

La legge di stabilità per il 2021 ha passato il parlamento con data 30/12/2020 ed è entrata in vigore con data 01/01/2021. Consta di 20 articoli, l'articolo 1 è diviso in 1150 commi. Di seguito un riassunto delle disposizioni di maggior interesse dal punto di vista giuslavoristico.

Sezione I, articolo 1:

Comma 8 - 9: **Stabilizzazione** della **detrazione** straordinaria fiscale IRPEF per redditi di lavoro dipendente per redditi compresi tra € 28.000,00 e 40.000,00. Questa detrazione particolare, nata con il nuovo Bonus 100 a partire da luglio 2020, garantisce un'evoluzione lineare per lavoratori con un reddito annuale superiore a € 28.000,00 che non hanno più diritto al bonus di € 1.200,00 annuale.

Comma 10: **Esonero contributivo** per il biennio 2021-2022 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 anni fino ad un importo annuale massimo di € 6.000,00. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità contributiva. I lavoratori interessati non devono aver già avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 2018 da nessuna parte.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Comma 16 - 19: **Esonero contributivo** per le assunzioni nel biennio 2021-2022 di tutte le lavoratrici donne nella misura del 100% fino ad importo annuale massimo di € 6.000,00 per 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato elevabili a 18 mesi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Comma 279: Proroga fino al 31/03/2021 del termine fino al quale i contratti a **tempo determinato** possono essere rinnovati o prorogati senza giustificazione fino a 12 mesi e per una sola volta.

Comma 299 - 303, 305 - 308, 312 - 314: Concessione di altre 12 settimane di **Cassa Integrazione Guadagni** con causale Covid-19 in favore di lavoratori dipendenti in forza al 01/01/2021. Tutte le 12 settimane vengono concesse senza il pagamento di un contributo addizionale.

Il periodo possibile per la fruizione dipende dal tipo di attività e varia dal 01/01/2021 al 31/03/2021 oppure fino al 30/06/2021. Non sono escluse ulteriori modifiche.

Si riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un'esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31/03/2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020.

Comma 309 - 311: Il **divieto di licenziamento** per giustificato motivo oggettivo viene prorogato fino al 31/03/2021.

Comma 363 - 364: Il congedo obbligatorio di **paternità** viene portato da 7 a 10 giorni.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.

www.contracta.it – Tel. 0473/497902 – E-Mail: personal@contracta.it

Merano, gennaio 2021